COMMISSIONE XIII

LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

17.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 3 DICEMBRE 1969

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIAGGI

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Discussione e rinvio*):

Prestazioni integrative di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini (2000) 167

PRESIDENTE 167, 169

PISICCHIO, *Relatore* 167

GRAMEGNA 169

POLOTTI 169

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 169

La seduta comincia alle 9,40.

MANCINI VINCENZO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Prestazioni integrative di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini (2000).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Prestazioni integrative di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini (2000).

L'onorevole Pisicchio ha facoltà di svolgere la relazione.

PISICCHIO, *Relatore*. L'ampio dibattito che ha avuto luogo nei due rami del Parlamento in sede di discussione della legge n. 1115 del 5 novembre 1968, concernente l'estensione in favore dei lavoratori degli interventi della cassa integrazione guadagni, della gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione e della cassa assegni familiari e provvidenze in favore dei lavoratori anziani licenziati, ha consentito un vasto approfondimento dei complessi e numerosi problemi che si ponevano al legislatore nella predisposizione dei mezzi idonei ad assicurare la tanto auspicata unità d'indirizzo, che mettesse su un piano d'equità tutti i lavoratori - compresi quelli dell'edilizia e dell'agricoltura - nel fruire del diritto alle prestazioni in caso di disoccupazione per licenziamenti causati da cessazione di attività aziendale, a causa di crisi del settore o comunque per riduzione del personale.

In tal senso, in occasione della discussione della legge n. 1115, furono presentati diversi ordini del giorno, tra cui alcuni miranti all'estensione dei provvedimenti stabiliti dalla predetta legge ai lavoratori agricoli e dell'edilizia. Il Governo accettò quello relativo ai lavoratori edili, impegnandosi a predisporre a favore degli stessi un apposito provvedimento, previo accordo con le parti sindacali. A seguito di tale impegno, il 23 dicembre 1968, le organizzazioni sindacali dei lavoratori edili ed affini e dei costruttori raggiungevano e sti-

pulavano un accordo sindacale, con il quale s'impegnavano a coprire gli oneri per le prestazioni previste dall'accordo stesso, relativi cioè ai trattamenti integrativi di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione dell'attività aziendale o per ultimazione del cantiere o delle singole fasi lavorative, o per riduzione di personale, mediante un contributo dell'1 per cento sulle retribuzioni soggette alla contribuzione per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, a totale carico dei datori di lavoro. I successivi incontri promossi dal Ministero del lavoro con i sindacati hanno consentito al Governo di predisporre il presente disegno di legge, che tiene conto anche delle indicazioni delle categorie interessate.

Il disegno di legge, all'articolo 1, prevede per i lavoratori, impiegati ed operai, dipendenti da imprese edili ed affini, anche artigiane, particolari indennità integrative, che riguardano la disoccupazione frizionale, caratteristica propria del settore dell'edilizia, nella quale il lavoratore edile spesso incorre per licenziamento per fine lavoro o fine fase lavorativa, e in attesa di altra occupazione presso altra impresa. Tale evento si può verificare a più riprese nell'anno, anche se si tratta di una disoccupazione di breve durata.

Le predette indennità vengono concesse ai lavoratori subordinatamente all'assolvimento degli obblighi assicurativi e contributivi da parte dei datori di lavoro, salvo che per i periodi in cui risultano accreditati contributi in favore del lavoratore in dipendenza di occupazione in agricoltura.

Nel caso, invece, di licenziamenti effettuati in dipendenza di crisi settoriali o locali, che provocano un arresto o una forte contrazione dell'attività produttiva, le prestazioni sono di maggiore entità, corrispondenti, cioè, alla gravità e alla più lunga durata della situazione disoccupazionale.

Gli articoli 2 e 3 del disegno di legge determinano la misura delle nuove indennità, in modo che la somma di tale ammontare e di quello dell'indennità assicurativa sia pari ad un terzo o al 60 per cento della retribuzione giornaliera media del lavoratore utilizzata per il calcolo del contributo base assicurativo, rispettivamente, nei casi in cui non sussista – o sussista – uno stato di crisi economica settoriale o locale accertata con decreto interministeriale, così come avviene per l'integrazione salariale di cui alla legge n. 1115.

Come si nota, le prestazioni spettanti ai lavoratori disoccupati sono differenziate nella durata a seconda se sussista lo stato di crisi o la disoccupazione frizionale. Nel caso di disoccupazione non dipendente da crisi del settore o locale, verrà corrisposta una indennità integrativa soltanto per i primi 45 giorni di disoccupazione indennizzata, ferma restando l'indennità ordinaria di 400 lire per i giorni successivi sino a 180; mentre nell'altro caso, cioè in presenza di crisi e, di conseguenza, di una disoccupazione prolungata, l'indennità speciale sarà erogata per un periodo uguale a quello per il quale viene corrisposta l'indennità ordinaria di disoccupazione. Nel primo caso, il lavoratore disoccupato potrà ottenere l'indennità integrativa per non più di 90 giorni in un anno, mentre nell'altro caso il limite viene elevato a 180 giorni, pari a quello dell'indennità.

Alla copertura degli oneri occorrenti per le prestazioni in ipotesi di disoccupazione frizionale, cioè non dipendente da crisi, si provvederà, come si è detto innanzi, attraverso il versamento di un contributo a totale carico dei datori di lavoro, anche artigiani, e pari all'1 per cento delle retribuzioni soggette alla contribuzione per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, il cui gettito per il primo anno viene stimato in 10 miliardi. Per le indennità ai lavoratori disoccupati in dipendenza di crisi settoriali e locali, la copertura degli oneri di finanziamento sarà assicurata dallo Stato, fino al 31 dicembre 1973, attraverso l'utilizzo di una parte dei contributi di cui all'articolo 13 della legge n. 1115 – e ciò, possibilmente, senza la limitazione della cifra di un miliardo, di cui all'articolo 4, penultimo comma – e l'utilizzo di eventuali disponibilità dei fondi per la concessione delle indennità integrative da corrispondere nelle situazioni di disoccupazione frizionale.

Gli articoli 5 e 6, oltre a prevedere contabilità separate per i due tipi di indennità presso la gestione dell'assicurazione obbligatoria involontaria dell'INPS, rinviano alle norme generali di questa assicurazione per l'istituzione del nuovo trattamento e contengono altre disposizioni particolari, intese a rendere più facile l'attuazione stessa sul piano amministrativo penale. L'articolo 7, infine, estende ai lavoratori dell'edilizia tutta la normativa relativa ai corsi di addestramento professionale per disoccupati, prevista dall'articolo 8 della legge n. 1115.

Penso di aver messo in evidenza i punti essenziali del provvedimento, che ritengo corrisponda alle aspettative dei lavoratori edili e dei sindacati. Mi pare ovvio raccomandarne la sollecita approvazione, anche in considera-

zione che ci troviamo nella stagione meno favorevole per questa categoria.

Consentitemi di sottolineare due aspetti, a mio avviso, particolari, che caratterizzano questo provvedimento. Il primo è quello che il tanto tartassato e poco credibile sistema degli ordini del giorno è stato questa volta smentito: infatti, il 30 ottobre 1968, in questa aula, in occasione della discussione della legge 1115, insieme con gli altri colleghi del mio gruppo, presentai un ordine del giorno mirante ad ottenere l'impegno del Governo a sentire le organizzazioni sindacali per poi predisporre gli opportuni provvedimenti per la estensione delle provvidenze di cui alla legge n. 1115 al settore dell'edilizia. Tale ordine del giorno venne accettato e ha avuto un seguito concreto. Certamente, saremmo stati maggiormente sodisfatti se anche l'altra categoria di diseredati, cioè i braccianti agricoli, avesse incontrato uguale favorevole sorte.

L'altro fatto significativo è quello dell'ormai sperimentata positività delle consultazioni con i sindacati.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GRAMEGNA. Proporrei, se non vi sono pareri discordi, che anche le proposte di legge Benocci e Boiardi siano esaminate in sede legislativa.

POLOTTI. Sono anche io dell'avviso che la discussione del disegno di legge debba avvenire congiuntamente con le proposte di legge Benocci ed altri n. 699 e Boiardi ed altri n. 1499, iscritte all'ordine del giorno della sede referente e concernenti l'estensione della legge 3 febbraio 1963, n. 77, in materia di integrazione di guadagni del settore edile alle imprese artigiane del settore medesimo.

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Circa la questione di un esame congiunto del disegno di legge n. 2000 con le proposte di legge Benocci n. 699 e Boiardi n. 1499 sono del parere che, pur trattandosi di materia in qualche modo collegata, i vari progetti di legge difficilmente potrebbero confluire in un unico provvedimento.

È, dunque, meglio andare avanti con il disegno di legge n. 2000, per giungere ad una sua definitiva approvazione. Esso, inoltre, non fa altro che riportare, nei suoi articoli, i diversi punti dell'accordo fra le organizzazioni sindacali.

Per quanto attiene, poi, alle proposte di legge Benocci n. 699 e Boiardi n. 1499, c'è un problema di ordine di copertura che deve essere approfondito: non vorrei che ci arrestassimo proprio di fronte a questo problema finanziario, fondamentale per l'efficacia della legge.

GRAMEGNA. Sia nell'una che nell'altra proposta di legge si applicano le stesse norme in vigore negli altri settori.

PRESIDENTE. Anche per questo provvedimento si presenta un problema di copertura. Pertanto, per poter proseguire, dobbiamo attendere il parere della V Commissione, in attesa del quale rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 10,5.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO